

NEWS: Il Ministero dell'Ambiente ha approvato le disposizioni di attuazione della decisione della Commissione Europea 2007/589/CE sulle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas-serra

Note in merito alla decisione della Commissione Europea 2007/589/CE sulle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas-serra

di Maria Elisa Di Pietro

A tre anni dalla Decisione della Commissione e a sei dall'emanazione della Direttiva del Parlamento Europeo 2003/87/CE, istitutiva del mercato delle emissioni di gas-serra, Il Ministero Italiano dell'Ambiente ha finalmente emanato le disposizioni di attuazione.

Ad un Comitato Nazionale di Gestione è assegnato il compito di attuare la direttiva provvedendo all'esame del piano di monitoraggio delle emissioni sottoposto dai gestori degli impianti. I gestori avranno la facoltà di predisporre il piano riferendosi al metodo di monitoraggio e di emissioni a far data dal 1° gennaio 2009, potendo così ottenere il beneficio con effetto retroattivo, qualora il piano superi l'esame del Comitato.

Con riferimento alla Decisione della Commissione 2007/589/CE, che poneva esplicitamente l'obbligo dei gestori di impianti di effettuare il monitoraggio, vengono fissati i seguenti termini di presentazione del piano:

- a) entro il 31 maggio 2009 (il termine è quindi ormai scaduto) per i gestori già in possesso dell'autorizzazione all'emissione di gas serra;
- b) entro 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle disposizioni di attuazione per i soggetti che non siano in possesso dell'autorizzazione all'emissione, ma abbiano presentato in precedenza la relativa domanda;
- c) all'atto di presentazione della domanda di autorizzazione all'emissione per chi non avesse presentato domanda di emissione e sia sfornito di autorizzazione.

Si deve tuttavia notare che il testo appare scollegato, farraginoso e scoordinato rispetto alle finalità della direttiva e rispetto al principio di prevenzione e agli obblighi comportati dalla Convenzione sui Cambiamenti Climatici e dal Protocollo di Kyoto, sia relativamente alla fissazione delle scadenze, sia in termini di certezza del diritto. Si evidenzia infatti che, anziché prevedere una normazione completa e precisa, il testo della premessa delle disposizioni menziona letteralmente l'“intenzione del Comitato Nazionale di Gestione per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE di stabilire che i gestori dell'impianto effettuino il monitoraggio secondo la decisione 2007/589/CE e le relative disposizioni di attuazione scaduti 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della deliberazione di approvazione delle disposizioni di attuazione”. Le disposizioni di attuazione risultano quindi appesantite da ulteriori adempimenti burocratici da definire che rendono tali disposizioni incomplete.

Segue l'indicazione dei compiti del Comitato di Gestione, che provvede all'esame e all'approvazione del piano di monitoraggio nonché alla “valutazione delle necessità di procedere all'aggiornamento” dell'autorizzazione delle emissioni e alla fornitura di “eventuali prescrizioni sulle modalità di rendicontazione e comunicazione delle emissioni per il periodo antecedente all'approvazione del piano di monitoraggio. Si noti che non sono fissati i termini entro i quali al Comitato di Gestione deve decidere in merito alla valutazione, per cui ci si rimette ai termini ordinari del diritto amministrativo, mentre sarebbe stato opportuno prevederlo, non solo per

esigenze di certezza del diritto, ma anche per disincentivare la pratica di emissioni di gas serra, considerando la politica dei cosiddetti “20-20-20” adottata dalla CE riguardo agli incentivi per la riduzione delle emissioni di gas-serra, la riduzione dell’uso di impianti inquinanti e la promozione di fonti di energia rinnovabili.

In proposito, l’unica disposizione utile riguarda l’obbligo previsto a carico del gestore di impianti di aggiornare il piano di monitoraggio in caso di qualsiasi modifica apportata al sistema di monitoraggio stesso. Tuttavia si noti che tale obbligo è sprovvisto anch’esso di termini di adempimento e provvisto invece dell’eccezione relativa a casi di “modifiche significative”, per le quali si rinvia a quanto verrà pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente nella sezione dedicata specificamente all’attuazione della Direttiva 2003/87/CE. Nella medesima sezione verrà reso disponibile il formato elettronico del piano, da redigere conformemente alla decisione 2007/589/CE.

Il testo prosegue con l’elenco delle disposizioni di attuazione di carattere eminentemente tecnico, per cui si rinvia agli esperti per i commenti pertinenti.

